



## IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO

### *Seconda Sezione Civile*

Composto dai sig.ri magistrati:

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| - dott.ssa Maria Letizia Barone | - Presidente   |
| - dott. Filippo Lo Presti       | - Giudice      |
| - dott.ssa Silvia Ingrassia     | - Giudice rel. |

all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

nel procedimento in fase di reclamo iscritto al n. 4173 del registro generale affari contenziosi dell'anno 2025 vertente

**tra**

**Parte\_1** nato a Palermo il 14.6.1949, C.F. **C.F.\_1** , **Pt\_2**  
[...], nata a Palermo il 14.2.1951, C.F. **C.F.\_2** , e **Parte\_3** ,  
nato a Palermo il 5.3.1983, C.F. **C.F.\_3** , elettivamente domiciliati in Palermo,  
Viale della Libertà n. 95, presso lo Studio dell'avv. Riccardo La Mantia, che li rappresenta e  
difende giusta procura in atti;

- *reclamante*

**e**

**Controparte\_1** (P.IVA **P.IVA\_1** , in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Stallone, Filippo Ficano e Filippo Gallina ed  
elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Palermo, Via Nunzio Morello, 40

- *reclamata*

### **Motivi della decisione**

Con ricorso depositato il 31.3.2025, **Parte\_1** **Parte\_2** e **Parte\_3** hanno  
proposto reclamo avverso l'ordinanza con cui il Tribunale ha respinto il ricorso *ex art. 669 bis*  
c.p.c. da loro proposto al fine di ottenere, ai fini conciliativi, la nomina di un consulente tecnico  
d'ufficio che, a fronte della (dedotta) errata esecuzione da parte delle **Controparte\_1** degli  
obblighi assunti con alcuni contratti di appalto conclusi in data 5.7.2021, potesse accertare  
l'entità dei lavori eseguiti, la loro esecuzione secondo le regole dell'arte, individuando, inoltre,  
le opere necessarie a rimuovere i vizi riscontrati.

A sostegno dell'impugnativa proposta, hanno esposto, in estrema sintesi, che l'ordinanza reclamata ha:

1- erroneamente affermato l'inammissibile esperimento del procedimento per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite in presenza di una clausola compromissoria, valorizzando le argomentazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 28.1.2010 e non tenendo, invece, in considerazione i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, recepiti anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 10 novembre 2023, secondo cui lo strumento di cui all'art. 696 *bis* c.p.c. ha natura latamente cautelare, e non tenendo neppure presenti i mutati rapporti tra arbitrato e tutela cautelare a seguito della modifica, con d.lgs. n. 149/2022, dell'art. 818 e dell'introduzione degli artt. 818 *bis* e *ter* c.p.c.;

2- erroneamente ritenuto che il ricorso proposto *ex art.* 696 *bis* c.p.c. fosse, ad ogni modo, inammissibile in ragione dell'insanabile dissidio esistente tra le parti e delle contestazioni relative all' "*an*" della pretesa, nonostante la prevalente giurisprudenza di merito ammetta il procedimento di cui si tratta anche in presenza di un simile contrasto tra le parti;

3- violato il diritto di difesa dei ricorrenti, i quali non hanno avuto la possibilità di controdedurre alle eccezioni preliminari sollevate dalla società resistente nella propria comparsa di costituzione, poi accolte nel provvedimento reclamato;

4- erroneamente posto a carico dei ricorrenti le spese di lite, sull'assunto per cui non avrebbero replicato alle eccezioni della controparte, laddove, invero, essi non avrebbero potuto, in alcun caso, prendere posizione sul punto, atteso che l'udienza era stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, che i ricorrenti avevano già depositato prima della costituzione della società resistente, sicché, al fine di assicurare il contraddittorio, il giudice avrebbe dovuto fissare una nuova udienza.

Sulla scorta di tali premesse, previa valutazione della opportunità di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 669 *quaterdecies* c.p.c. (nella parte in cui - escludendo l'applicazione delle disposizioni della Sezione I, Capo III, Libro IV cod. proc. civ. e, segnatamente, dell'art. 669-*quinquies* di detto codice ai provvedimenti di cui alla Sezione IV - impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite *ex art.* 696-*bis* c.p.c. al giudice competente a conoscere del merito) per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, i reclamanti hanno chiesto la revoca

dell'ordinanza di diniego e l'accoglimento del ricorso *ex art. 696 bis c.p.c.*, con condanna della società reclamata al pagamento delle spese di lite.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la **Controparte\_1** contestando, in via preliminare, l'ammissibilità del reclamo *ex art. 669 terdecies c.p.c.* avverso un'ordinanza che, come quella di cui si tratta, non rigetta il ricorso ma dichiara l'incompetenza e negando, nel merito, la fondatezza dei motivi della proposta impugnazione.

All'udienza del 11.7.2025, il Tribunale ha riservato la decisione.

\*\*\*\*\*

1. In via preliminare, disattendendo l'eccezione sul punto sollevata dalla società reclamata, va affermata l'ammissibilità del reclamo proposto.

La Corte costituzionale n. 202 del 2023 ha dichiarato *“l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis del medesimo codice”* e dalla lettura delle motivazioni della sentenza ben si comprende che ad essere in contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione è la mancata previsione del rimedio del reclamo avverso ogni provvedimento di diniego, sia esso di merito o di rito, emesso a fronte di un ricorso *ex art. 696 bis c.p.c.*

E ciò perché, in estrema sintesi, *“La previsione (...) della possibilità di proporre una domanda di fronte a un giudice senza poter contestare dinanzi a un giudice diverso le ragioni che hanno condotto a un provvedimento di diniego si pone in contrasto con il diritto di agire e difendersi in giudizio (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) e con il canone di ragionevolezza (art. 3, primo comma, Cost.)”*.

Deve, dunque, ritenersi che anche il provvedimento che, come nel caso di specie, neghi la competenza del Tribunale a decidere il ricorso *ex art. 669 bis c.p.c.* rientri tra quelli suscettibili di reclamo *ex art. 669 terdecies c.p.c.*

2. Ciò detto, il reclamo proposto non può trovare accoglimento.

2.1. Risulta, innanzitutto, infondato il primo motivo di reclamo.

L'ostacolo all'esperimento dell'accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi davanti all'autorità giudiziaria ordinaria in ipotesi di devoluzione agli arbitri della controversia è il frutto di una scelta legislativa, consacrata nell'art. 669 *quaterdecies c.p.c.*, secondo cui le disposizioni della Sezione I, capo III, Libro IV, del codice di procedura civile, relativa ai procedimenti cautelari in generale, si applicano ai provvedimenti previsti dalle Sezioni II, III e V, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari disciplinati dal codice civile e dalle leggi

speciali. Soltanto l'art. 669-*septies* c.p.c. si applica anche ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla Sezione IV del Capo III.

Il dato testuale rivela, dunque, in modo univoco, che all'accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi di cui all'art. 696 *bis* c.p.c. non si applicano le norme disciplinanti i procedimenti cautelari ed i relativi provvedimenti, fatta eccezione per il citato art. 669-*septies* c.p.c.

Ebbene, non essendosi in presenza di una lacuna normativa, non è possibile operare alcuna applicazione analogica del regime ormai previsto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2010, per il procedimento di cui all'art. 696 c.p.c., rispetto al quale è ammesso il ricorso al giudice competente a conoscere del merito anche in ipotesi di devoluzione della controversia ad arbitri.

Per le stesse ragioni, a fronte di una precisa scelta legislativa, non può pervenirsi ad una disapplicazione della disciplina codicistica valorizzando la *ratio* sottesa alla riforma del codice di procedura civile operata dal d. lgs. n. 149 del 2022 (che ha modificato l'art. 818 c.p.c. e introdotto gli artt. 818-*bis* e *ter* c.p.c.) o procedendo a una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 669 *quaterdecies* c.p.c.

Peraltro, la circostanza per cui, diversamente da quanto previsto per il procedimento di cui all'art. 696 c.p.c., non sia possibile agire *ex art.* 696 *bis* c.p.c. dinanzi al giudice che sarebbe competente per la causa di merito in caso di pattuizione di una clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, neppure risulta, ad avviso del Collegio, in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Le argomentazioni sul punto svolte dalla parte reclamante muovono da una natura “latamente cautelare” dello strumento di cui all'art. 696 *bis* c.p.c. che, secondo la prospettazione di parte, troverebbe conferma nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2023 e nella più recente giurisprudenza di legittimità.

Un simile assunto non può, però, essere condiviso.

È vero che la sentenza Corte costituzionale n. 202 del 2023 richiama alcune pronunce della Corte di Cassazione (Cass. n. 23976 del 2019; Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 21 novembre 2022, n. 34202) che, nel decidere su alcuni ricorsi, proposti ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. contro provvedimenti di diniego dell'istanza di nomina di un consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite *ex art.* 696-*bis* c.p.c., ritenendoli inammissibili perché privi del requisito della definitività, hanno altresì affermato che, in ipotesi simili, avrebbe potuto essere proposto il rimedio del reclamo, “*stante l'analogia natura cautelare (almeno in senso lato) di detti provvedimenti, come ritraibile anche dalla collocazione sistematica e dall'applicabilità, quanto al procedimento, delle disposizioni sull'accertamento tecnico preventivo e,*

*di qui, dell'art. 695 cod. proc. civ., (...) dichiarato illegittimo laddove non contemplava il reclamo cautelare contro i provvedimenti di rigetto delle istanze volte all'assunzione della prova testimoniale e dell'accertamento tecnico preventivo*".

Tuttavia, proprio nella decisione citata dai reclamanti a sostegno della propria tesi, la stessa Corte costituzionale ha affermato che *"non può riconoscersi, in questa giurisprudenza, una situazione di diritto vivente"*, trattandosi di statuizioni rese dalla Corte di Cassazione quali *obiter dicta*.

A ciò si aggiunga che gli argomenti spesi dalla Consulta a fondamento della dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 669-*quaterdecies* e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669-*terdecies* c.p.c., avverso il provvedimento di diniego del ricorso di cui all'art. 696-*bis* c.p.c., sembrano, in realtà, prescindere dalla natura cautelare, o latamente cautelare del procedimento di cui si tratta.

Anzi, la Corte costituzionale, premesso che tale procedimento si caratterizza, rispetto agli altri procedimenti di istruzione preventiva, per la non necessaria sussistenza di ragioni d'urgenza, si è ampiamente soffermata sulla *ratio* del procedimento, volto a perseguire *"una ancora più mirata esigenza qualificata dall'essere il procedimento finalizzato alla composizione della lite"* e ha, dunque, sottolineato che *"Si tratta quindi di un procedimento di istruzione preventiva che risponde anche alle finalità proprie dei rimedi di Alternative dispute resolution (ADR), riconducibili alle procedure di mediazione, di negoziazione assistita, di trasferimento della lite alla sede arbitrale. L'«istituto della conciliazione giudiziale, infatti, offre la possibilità di una risoluzione conveniente e rapida delle controversie nel processo, analoga a quella realizzata in sede extragiudiziarica dalla Controparte\_2",* valorizzando *"la consapevolezza, sempre più avvertita, che, a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera"*.

Ebbene, la finalità – deflattiva del contenzioso - del procedimento di cui all'art. 696 *bis* c.p.c. espressamente riconosciuta dalla Corte costituzionale con la pronuncia in commento nulla ha a che vedere con la finalità - certamente cautelare - del procedimento di cui all'art. 696 c.p.c.

In ragione di ciò, non risulta pertinente il richiamo da parte dei reclamanti ai principi di diritto espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 26/2010.

In quell'occasione, la Corte, proprio muovendo dalla natura cautelare del procedimento di cui all'art. 696 c.p.c. – la cui *ratio* (si legge testualmente) è *"diretta ad evitare che la durata del processo si risolva in un danno per la parte che dovrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni (sentenza n. 144 del 2008), non potendosi porre in dubbio che l'alterazione dello stato dei luoghi o, in generale, di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, possa provocare pregiudizi irreparabili al diritto che la parte istante intende far valere"* - ha ravvisato l'irragionevole diversità di disciplina normativa, con riguardo

all'arbitrato, tra il procedimento di cui all'art 696 c.p.c. e gli altri procedimenti cautelari (che possono essere instaurati anche se la controversia, nel merito, è devoluta ad arbitri), con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., nonché la violazione dell'art. 24 Cost., perché *“l'impossibilità di espletare l'accertamento tecnico preventivo in caso di controversia devoluta ad arbitri (i quali, come si è detto, non possono concedere provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge) compromette il diritto alla prova, per la possibile alterazione dello stato dei luoghi o di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa”*.

Ma una volta chiarito che la *ratio* sottesa al procedimento di cui all'art. 669 *bis* c.p.c. non è cautelare, l'ostacolo normativo alla proposizione di un simile ricorso ove la controversia stata deferita agli arbitri, ormai rimosso per i procedimenti cautelari (tra i quali si annovera anche l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c.), non risulta irragionevole.

Al contempo, avendo riguardo alle citate finalità del procedimento, neppure risulta violato il diritto di difesa di chi abbia contrattualmente scelto, al fine di dirimere le controversie nascenti dall'esecuzione di un determinato contratto, uno strumento deflattivo del contenzioso giudiziale (ossia l'arbitrato) diverso rispetto a quello (consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi) disciplinato dall'art. 696 *bis* c.p.c.

Per quanto finora detto, il primo motivo di reclamo risulta infondato, giacché, correttamente, l'ordinanza impugnata, rilevando la presenza di una clausola compromissoria all'art. 9 dei contratti di appalto del 5 luglio 2021, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere il ricorso *ex art. 669 bis* proposto da **Parte\_1** **Parte\_2** e **Parte\_3** contro **Controparte\_3**

*L'...*. Risulta, di conseguenza, assorbito il secondo motivo di reclamo, il cui è esame è, dunque, superfluo.

**2.3.** In ordine al terzo dei motivi sopra elencati, deve, invero, rilevarsi che, a fronte della correttezza delle decisioni assunte nell'ordinanza oggetto di reclamo, l'eventuale violazione da parte del giudice della prima fase del diritto di difesa dei ricorrenti - in ragione della mancata concessione di un termine per dedurre alle difese della società resistente, costituitasi soltanto dopo il deposito da parte dei ricorrenti delle note *ex art. 127 ter* c.p.c. - non ha comunque arrecato loro un effettivo pregiudizio, sicché il reclamo non può essere accolto per tale, unica, doglianza (v. anche Cass. n. 26831/2014: *“La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le*

*ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito”).*

**2.4.** In merito al quarto motivo di reclamo, osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata regola, correttamente, le spese di lite tra le parti secondo il criterio della soccombenza, sicché la (effettivamente erronea) considerazione ivi riportata in ordine alla mancata replica da parte dei ricorrenti, nelle proprie note di trattazione scritta, alle eccezioni sollevate dalla società resistente nella propria comparsa di costituzione (replica che era, in effetti, impossibile, essendosi **Controparte\_1** costituita soltanto dopo il deposito delle suddette note da parte degli odierni reclamanti) risulta, comunque, irrilevante.

\*\*\*\*\*

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate, come da dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa: parametri medi per le soli fase studio e introduttiva, in assenza di attività istruttoria), vanno poste a carico di parte reclamante.

#### **Per Questi Motivi**

visti gli artt. 696 *bis* e 669 *terdecies* c.p.c.,

- **RIGETTA** il reclamo;

- **CONDANNA** la parte reclamante al pagamento in favore della società reclamata delle spese di lite, liquidate in euro 1.780,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura di legge;

- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1 *quater* dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Così deciso nella camera di consiglio del 11 luglio 2025.

**Giudice rel.**

*Silvia Ingrassia*

**Presidente**

*Maria Letizia Barone*